



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

città metropolitana di Messina

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Jannuzzo n. 2 Tel. 0942.51805 – Fax 0942 54279

✉ E.mail : pm@comune.giardini-naxos.me.it /// poliziamunicipalegiardininaxos@pec.it

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA.

Art.1

Oggetto del Servizio

- a) La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione, del servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale della città di Giardini Naxos ai sensi del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, ovvero oggetto di furto, qualora, per dette ultime due fattispecie, l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, al ritiro nell'immediato. In questi ultimi due casi, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Municipale interessato sarà limitato nel primo caso a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, nel secondo caso a garantire la restituzione al proprietario, senza oneri e spese a carico dell'Ente (trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato).
- b) L'affidamento riguarda, altresì, il servizio di rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Municipale, per motivi contingibili ed urgenti, per tutela della pubblica incolumità, per interesse pubblico, con oneri non a carico del Comune, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 4, comma quarto.
- c) In caso di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo o della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, qualora il custode – acquirente (*se istituito nella provincia di Messina*) non fosse in grado di intervenire prontamente, potrà essere richiesto il servizio di rimozione e custodia, anche temporaneo, con oneri non a carico del Comune.
- d) Infine, la presente concessione riguarda, altresì, la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali, ovvero di relitti, nonché di natanti lasciati nelle aree di pubblico utilizzo, con oneri non a carico del Comune, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa. Nel caso della rimozione disposta per natanti lasciati nelle aree di pubblico utilizzo, per i quali non risultasse possibile risalire al proprietario si applica quanto disposto dagli artt. 927, 928, 929 del C.C. per le cose ritrovate.

Art. 2

Disciplina della concessione – Obblighi del concessionario –

- 1) Il concessionario del servizio, a seguito di richiesta del personale del Corpo di Polizia Municipale, nei casi previsti dal Nuovo Codice della Strada e dalle altre leggi che disciplinano la materia deve:
 - a) assicurare la costante reperibilità con la presenza di un idoneo veicolo attrezzato per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, entro trenta minuti dalla chiamata.
 - b) assicurare la reperibilità/presenza di almeno due idonei veicoli attrezzati, con torretta girevole e strumentazione per la rimozione forzata (*es. carrelli per il sollevamento di ruote bloccate*), con relativi addetti alle operazioni di rimozione, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni;

c) garantire, con proprio idoneo personale, il servizio di rimozione nel territorio comunale il quale dovrà essere sempre prontamente reperibile con lo/gli speciale/i veicolo/i per le rimozioni, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi compresi;

d) garantire con proprio idoneo personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi secondo il seguente orario, salvo ulteriori modifiche da concordare con il concessionario, che dovrà essere pubblicizzato con idoneo cartello presso la sede del concessionario e presso ciascuna area adibita a ricovero dei veicoli rimossi:

▶ periodo estivo dal 01 aprile al 31 ottobre dal lunedì al sabato – dalle ore 08:00 alle ore 24:00; –

▶ periodo invernale dal 01 novembre al 31 marzo dal lunedì al sabato – dalle ore 08:00 alle ore 20:00; –

Si precisa che gli orari sopra menzionati sono solo in forma indicativa, poiché se vi è la necessità di intervento oltre detti orari e/o in prosecuzione degli stessi il servizio deve essere comunque garantito.

Si precisa, altresì, che ai fini del presente capitolato il giorno della Festa Patronale e segnatamente l'8 Settembre è da considerarsi festivo.

Si precisa, inoltre, che il diritto di custodia dovuto dall'interessato e relativo alla frazione di giorno, è da intendersi decorse almeno dodici ore di custodia continuativa dall'ora dell'avvenuta rimozione, come indicato nel verbale redatto dal personale competente;

e) la restituzione dovrà altresì essere garantita oltre tali orari, in particolari situazioni di urgenza, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale; tale prestazione è subordinata al pagamento della voce "diritto di chiamata" di cui alle tariffe approvate. Tale compenso è a favore esclusivo del Concessionario. Tale fattispecie deve altresì essere indicata nel cartello di cui alla lettera che precede;

f) eseguire le prestazioni richieste utilizzando sempre veicoli dotati dei requisiti previsti all'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, (in seguito Regolamento), nonché all'appendice IV al Titolo 1 del Regolamento;

g) procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, 4° comma, del Regolamento;

h) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento, dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore per i titolari dei depositi;

i) rilasciare quietanza con numero progressivo, utilizzando appositi bollettari esclusivi per il servizio dato in concessione, rispettare le tariffe dell'apposita tabella di cui al presente capitolato. La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e presso ciascuna area (nel caso ve ne fossero più di una) adibita a ricovero dei veicoli rimossi;

j) mantenere i requisiti di cui all'articolo 354, comma 1° del più volte citato Regolamento.

2. Per gli obblighi e gli adempimenti del concessionario, riguardanti la materia della custodia, della rimozione, della restituzione, del fermo, del sequestro, oggetto del presente capitolato, e non esplicitamente richiamati, si rinvia alle norme del Nuovo Codice della Strada ed a quelle del relativo Regolamento.

3. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione:

a) l'importo relativo al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica deve essere corrisposto qualora il carro-attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione, al momento dell'ultimazione degli atti redatti dagli operatori di polizia nei confronti dell'utente;

b) l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto dall'interessato qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro - attrezzi o il posizionamento per il traino, oltre all'importo di cui alla precedente lettera a).

4. Il Concessionario deve comunicare, ogni dieci giorni, a mezzo posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo, con l'invio di appositi elenchi, i veicoli rimossi a qualsiasi titolo e ancora in giacenza indicando il tipo di veicolo, il modello, la targa o altro elemento identificativo, qualora veicolo risultasse privo di targa, il numero del verbale e la data di redazione dello stesso, nonché la motivazione della rimozione per ciascun veicolo. Tale invio deve avvenire (preferibilmente per posta elettronica) - e-mail pm@comune.giardini-naxos.me.it

5. Il concessionario, qualora affidatario del servizio di cui all'articolo 214 bis del Nuovo Codice della Strada da parte della Prefettura di Messina, Ufficio Territoriale del Governo, dovrà comunicare, altresì, ogni quindici giorni, con l'invio di appositi elenchi, separati rispetto a quelli di cui al precedente comma quarto, le targhe e tipo dei veicoli sequestrati dalla Polizia Municipale di Giardini Naxos ancora in giacenza.

6. Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del Nuovo Codice della Strada sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo, il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del Nuovo Codice della Strada. In mancanza, il Concessionario dovrà avvisare il personale del Corpo della Polizia Municipale e non effettuare la restituzione del veicolo.

Art. 2- bis

Valore dell'appalto

Il valore presunto, medio biennale dell'affidamento è pari ad euro **6.000,00** escluso iva determinato sulla base delle esperienze pregresse, negli ultimi tre anni moltiplicando la media annuale per il costo della rimozione previsto dalla tabella "A" pari ad €. 58,00 per i veicoli di massa complessiva sino a 1,5 tonnellate.

Il valore complessivo dell'appalto considerando l'eventuale proroga di mesi sei, prevista nei casi stabiliti ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è pari ad € 9.000 escluso iva.

Art. 2- ter

Requisiti soggettivi

- a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente alla Unione Europea per attività inerente l'oggetto della concessione.
- c) dimostrazione della capacità finanziaria ed economica (tramite certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova);

Art. 2- quater

Impegno:

I soggetti partecipanti dovranno impegnarsi e garantire in caso di aggiudicazione a :

- a) **AVERE** nella disponibilità un numero minimo di DUE (2) autoveicoli immatricolati ad uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente immatricolati e omologati a tale uso di cui almeno UNO (1) classificato nella categoria N2 ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi tutte le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, dall'Appendice IV al Titolo 1 – Art. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 citato) e da ogni disposizioni in materia, anche a seguito di nuove modifiche normative, come di seguito meglio specificato. Tutti i veicoli devono avere le caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo **e almeno UNO** (1) idoneo per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta (e sempre avente caratteristiche tecniche indicate nell'Appendice IV al Titolo 1 all'art.12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495) **con torretta girevole**;
- b) essere in possesso di titolo abilitativo per la rimessa di veicoli;
- c) avere la disponibilità esclusiva di area, non soggetta a pubblico passaggio e opportunamente recintata o delimitata in modo tale da non permettere l'accesso a terzi e tale/i da garantire il normale accesso e la regolare custodia di tutte le tipologie di veicoli previste dall'art. 47, comma 2 lett. a), b), c), e d) del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, compresi i velocipedi, **autocarri e/o natanti**, ad estensione tale da permettere contemporaneamente il ricovero di un numero non inferiore a **10 dieci veicoli**, ricadente nel territorio del **Comune di Giardini Naxos o situato in un comune vicino ad una distanza non superiore ai 10 Km.**
- d) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell'articolo 159 comma 2° del codice della strada;
- e) dotare, ai sensi dell'articolo 354, comma 1°, lettera g) del Regolamento d'esecuzione e di attuazione sopraindicato e dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 sia per i veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], sia per i veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettera C) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo Decreto Ministeriale. Copia delle polizze dovranno essere depositate al momento della consegna del servizio in concessione al Comando della Polizia Municipale di Giardini Naxos.

Art. 2- quinquies

Depositeria

L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità di un area, idonea per il ricovero e la custodia dei veicoli rimossi ricadente nel territorio comunale di Giardini Naxos, o ricadente in un comune vicino ad una distanza non superiore ai 10 Km dal comune di Giardini Naxos.;

Art. 3

Procedura di Gara - Modalità di aggiudicazione della concessione

- L'appalto sarà affidato con la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, lett. a) del D.Lgs 50/2016, in quanto l'importo è inferiore a € 40.000,00, preceduta da una preliminare indagine di mercato.
- La ditta partecipante, a pena esclusione dalla procedura, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziari e di capacità tecnica contenuti nell'avviso pubblico esplorativo.
- Saranno invitati a presentare l'offerta tutti gli operatori economici che avranno fornito le informazioni richieste mediante la compilazione, in ogni sua parte, dei modelli A, B, C, D e allegato copia dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
- L'aggiudicazione del servizio sarà determinata e valutata sulla risultanza dell'offerta economica, più vantaggiosa per l'Ente (*aggio per il Comune di Giardini Naxos*), espressa in percentuale a rialzo sulla base d'asta, stabilita e pari al 3% sull'importo totale incassato per ogni veicolo rimosso. Non saranno accettate offerte alla pari.

Nel caso di offerta uguale tra due o più concorrenti, fatti salvi altri eventuali irregolarità, l'aggiudicazione avverrà con la modalità del sorteggio.

Art. 3 bis

Durata della concessione

1. La concessione del servizio è biennale ai sensi dell'art. 354 del Regolamento d'esecuzione del Nuovo Codice della Strada e decorrerà dalla stipula della convenzione.

Si procederà alla proroga di mesi sei (art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,) nelle more del perfezionamento delle procedure di gara per la ricerca di un nuovo contraente.

Art. 4

Corrispettivo della concessione e rapporti economici. Valore della concessione

1. A corrispettivo delle prestazioni eseguite per il servizio in concessione, il Concessionario tratterrà l'importo riscosso per ogni singolo intervento e/o rimozione, in base a quelle previste dal D.M. n° 401 del 104/09/1998 aggiornate secondo gli indici ISTAT approvate dalla Delibera di G.M. n° 18 del 31/01/2018, i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del vigente Regolamento Comunale sulle rimozioni auto, come meglio riportato nella seguente tabella:

Tabella riepilogativa Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

Tipologia di intervento	Euro	Con IVA	Tot. Costo rimozione e trasporto in deposito
Diritto di chiamata	15,85	19,34	
Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	31,696	38,66	€. 58,00

Tabella riepilogativa Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

Tipologia di intervento	Euro	Con IVA	Tot. Costo rimozione e trasporto in deposito
Diritto di chiamata	21,13	25,78	
Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo	42,25	51,54	€. 77,32

Veicoli o natanti di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico (tariffa x 10%) e nelle giornate festive le tariffe di cui sopra sono aumentate del 30%.

Tariffe per la custodia: come da Delibera di G.M. n. 31 del 08/04/2011. sommariamente corrispondente a :
€. 4,00 per il primo giorno (o frazione di giorno) di custodia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'avvenuta rimozione

€. 6,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) successivo. Per i veicoli di massa a p.c. superiori a 1,5 t. e fino a 3,5 t. la tariffa va aumentata di €. 2,00

2. Non potrà essere apportata alcuna modifica alle condizioni economiche derivanti dall'aggiudicazione, tranne che per l'adeguamento dell'iva nella misura di legge;
3. Per gli interventi, della sola rimozione o spostamento di veicoli, richiesti dal Comune per motivi contingibili ed urgenti, per tutela della pubblica incolumità, per interesse pubblico, l'Ente nulla dovrà al concessionario.
4. Il Concessionario a fronte di quanto stabilito nei precedenti commi, rinuncia a richiedere al Comune le tariffe per la rimozione e la custodia di tutti i veicoli e natanti rimossi, fermati, sequestrati e/o dissequestrati e non

ritirati dagli aventi diritto, compresi espressamente quelli coinvolti in incidenti stradali ovvero quelli oggetto di furto. Lo stesso concessionario, potrà richiedere al dante causa del veicolo o natante rimosso, gli importi per la rimozione e custodia degli stessi per il periodo di giacenza all'interno della depositaria. I natanti rinvenuti su area pubblica ancorché comprensivi di motore marino e/o attrezzature varie, per i quali non è stato possibile risalire al proprietario o detentore, saranno ritenuti come cosa ritrovata e pertanto soggetti agli artt. 927, 928, 929 del C.C..

5. L'Ente, in base alla propria competenza, si impegna ad espletare, fatti salvi i tempi derivanti da eventuali confische o procedure dipendenti da altre Autorità, tutti gli adempimenti previsti dalla legge, al fine di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla riconsegna o alienazione o distruzione dei veicoli, oggetto di sanzioni accessorie o incidentati o oggetto di furto o abbandonati.
6. Per le incombenze relative ai veicoli che si trovino nelle condizioni indicate nei decreti n° 460/1999 e n° 209/2003 e le altre norme disciplinanti la materia, il Concessionario, qualora privo dell'autorizzazione quale centro di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, dovrà rivolgersi, a proprie spese, al fine di provvedere allo smaltimento, alle ditte autorizzate ai sensi di legge, presentando al Comando di Polizia Municipale la relativa documentazione.
7. Gli importi che il cittadino dovrà corrispondere e costituenti calcolo per il valore presunto della presente concessione sono quelli stabiliti dall'ente e approvati con atti formali. L'importo introitato a titolo di custodia, sempre stabilito con atto del Comune, viene accreditato totalmente al concessionario che è tenuto a richiedere direttamente all'utente il relativo importo, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
8. **Il valore presunto biennale** della concessione, calcolato sulle rimozioni effettuate in modo saltuario negli anni passati, (con ciò non intendendo l'importo garantito al concessionario da parte dell'ente), per l'attività svolta per la procedura della rimozione è stimato in euro **6.000,00 (seimila/00)**, compresa l'iva nella misura di legge, con esclusione degli eventuali importi riferiti ai diritti di custodia. Detto importo è da intendersi meramente indicativo e variabile in relazione al numero delle rimozioni di veicoli effettuate durante l'intera durata del contratto, al periodo temporale di custodia dei veicoli stessi e alla tipologia di veicoli rimossi. Tali variazioni non daranno adito, per nessun motivo, al concessionario di vantare condizioni e prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del periodo contrattuale, ivi compreso l'eventuale affidamento del biennio successivo al primo, ai sensi dell'articolo 3 del presente capitolato.

Art. 5

Vigilanza sul funzionamento del servizio

1. La vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato compete al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Giardini Naxos .
2. In tal senso, il Comune può effettuare in qualunque momento visite nei locali e nei luoghi adibiti all'attività di gestione di cui al presente capitolato anche se tale luogo trovasi fuori dal territorio del Comune di Giardini Naxos.
3. Il Concessionario è preventivamente invitato a partecipare, mediante designazione di uno o più rappresentanti, a tutte le verifiche di cui sopra, fornendo supporto, informazioni e la documentazione utile ai controlli.
4. Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché al fine di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 6

Infortunati e danni

1. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, da intendersi senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune e/o dai suoi funzionari.
2. Per l'esecuzione del servizio il concessionario dovrà stipulare le seguenti polizze, in ragione del rischio stimato:
 - a) polizza RCT, (*Responsabilità Civile verso Terzi*) comprensiva di rischio furto e incendio per i veicoli rimossi e/o custoditi e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
 - b) polizza RCO (*Responsabilità Civile Operai*) con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.
3. Le polizze dovranno essere depositate al momento della stipula della convenzione con il comune di Giardini Naxos.
4. In ogni caso, l'Amministrazione, ed i propri dipendenti sono esonerati da qualsivoglia controversia e responsabilità per il risarcimento danni, indennizzo e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto della presente concessione, ivi compresi i rischi derivanti da furto e incendio.

Art. 7

Versamento spettanze al Comune di Giardini Naxos- Aggio

Il versamento di quanto dovuto al comune a titolo di aggio avverrà con cadenza semestrale entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria comunale e/o nelle forme stabilite dal settore economico finanziario dell'ente, Il concessionario fornirà al Comando di P.M. ed al settore Economico

finanziario un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegherà le copie delle quietanze di pagamento derivanti dalle restituzioni dei veicoli rimossi.

Art.8

Penalità e risoluzione contrattuale

1. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente regolamento, il concessionario è tenuto a versare alle casse comunali una penale di € 50,00 (cinquanta) per la prima infrazione, di € 100,00 (cento) per la seconda, di € 250,00 (duecentocinquanta) per la terza e successive, salvo quanto previsto dal comma seguente.
2. Per il mancato o tardivo versamento dell'aggio dovuto al comune nei termini di cui all'art.7 del presente capitolato, si procederà ad applicare gli interessi legali di mora nella misura prevista dal D.lgs 231/2002 e s.m.i. In caso di mancato versamento dell'aggio per due volte nel corso dell'anno si procederà alla revoca della convenzione stipulata tra le parti.
3. Per ulteriori infrazioni, o per le violazioni di cui ai successivi articoli 9 e 10, il Comune può pronunciare la revoca della convenzione senza necessità di alcuna preventiva messa in mora.
4. Oltre a quanto sopra previsto ed all'articolo 1453 del codice civile, per le ipotesi di inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente capitolato, si avrà risoluzione di diritto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del predetto codice civile, mediante semplice dichiarazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta pec, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Ente in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato di servizio, compreso l'operato del proprio personale;
 - b) nel caso di cessazione d'attività, concordato preventivo, fallimento;
 - c) nel caso si verificasse la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 9

Tutela del Personale

- 1) Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare proprio personale dipendente e di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle norme in tema di assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché tutte le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Fermo restando quanto indicato al successivo articolo 16, comma due, il Concessionario avrà cura di comunicare alla stazione appaltante, durante lo svolgimento del servizio, l'esistenza di rischi di interferenza eventualmente emersi durante le operazioni di rimozione fra il personale della ditta e quello del Comune che dispone la rimozione e in caso affermativo le soluzioni per l'eliminazione o l'attenuazione di tali rischi.
- 3) Gli oneri dipendenti dagli obblighi di cui al comma 1, gravano sul concessionario, escludendo in ogni caso il diritto di rivalsa sul Comune.

Art. 10

Subappalto e vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Non è ammesso il subappalto del servizio in tutto o in parte a mente di quanto dispone l'art. 18 del vigente regolamento comunale.

Art. 11

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di esecuzione del contratto è il Responsabile del V Settore;
2. Il responsabile del procedimento di gara è il Maggiore Lo Cascio Alfio, Comandante della Polizia Municipale di Giardini Naxos.

Art. 12

Veicoli da impiegarsi e aree disponibili

1. Il concessionario per il servizio di rimozione deve utilizzare veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e nell'Appendice IV al Titolo 1 – Art. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 citato).

2. Il Concessionario dovrà presentare le prescrizioni tecniche di ciascun veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., per essere allegate alla concessione, come previsto dall'articolo 354, comma due, dello stesso Regolamento.

3. Ogni variazione di veicolo di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal Concessionario, al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A detta comunicazione dovranno seguire, entro tre giorni, le prescrizioni tecniche di ciascun veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada.

4. Il Concessionario, in caso di aggiudicazione, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto o, se antecedente, della consegna del servizio, deve comunicare al Comune di Giardini Naxos, in forma scritta, l'ubicazione della/le area/e disponibile/i per la custodia dei veicoli e il numero dei veicoli che si possono ricoverare in essa o in ciascuna di esse.

Art. 13

Garanzia provvisoria e definitiva

In considerazione delle modalità di procedura scelta dalla Stazione Appaltante dell'affidamento diretto di cui all'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/820106, previo avviso pubblico esplorativo, non necessita richiedere la garanzia provvisoria e definitiva (Chiarimento Anac con delibera n. 140 del 27/02/2019).

Art. 14

Trattamento dati personali

A garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali Il Comune di Giardini Naxos dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i dati personali dell'affidatario sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Giardini Naxos.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi di legge. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Art.15

Pagamento contributo A.N.A.C.

Considerato l'importo posto a base dell'affidamento, inferiore a € 40.000 non sono dovute:

- a) la quota a favore dell'A.N.A.C. da parte della Stazione Appaltanti;
- b) la quota a favore dell'A.N.A.C. da parte dell'operatore economico.

Art.16

3. il pagamento delle prestazioni relative ai servizi affidati si estingue poiché l'appaltatore ha incassato l'onere riguardante i servizi eseguiti direttamente dagli utenti interessati dal servizio rimozioni, ed esattamente dai trasgressori ai quali è stato rimosso il veicolo

Art. 17

Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Messina.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 18

Spese contrattuali e registrazione

Dopo l'aggiudicazione del servizio si procederà alla stipula della convenzione che verrà redatta in forma di scrittura privata tra le parti che sarà registrata in caso d'uso.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia, compreso il D.M. 4 settembre 1998, n. 401.
 2. Si specifica che gli oneri di sicurezza per attività interferenziale a carico della stazione appaltante sono quantificati in euro zero, posto la valutazione dell'assenza di rischio di interferenze.
- Fa parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, il documento di esclusione di valutazione dei rischi elaborato dal Comando di P.M. chiamato Allegato E.

IL RESPONSABILE V SETTORE
Comandante Polizia Municipale
Magg. Lo Cascio Alfio

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni e tutto quanto previsto negli articoli del presente capitolato speciale di appalto.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
